

Scadenze Ottobre 2022

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 06.10.2022

1 SABATO

SCRITTURE
CONTABILI

Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di settembre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di ottobre, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso 30 settembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.



Riferimenti normativi

- Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

SCRITTURE
CONTABILI

Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di settembre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.



Riferimenti normativi

- Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

3 LUNEDÌ

IMPOSTE INDIRETTE



Attenzione

La scadenza originaria è il 1° ottobre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di settembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3del D.Lgs. 23/2011.

Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

	 <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 14 luglio 2011; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 4 marzo 2011.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 1° ottobre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 settembre 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

13 GIOVEDÌ

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Pagamento della seconda rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico ed interessi – V periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

**Riferimenti normativi**

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

15 SABATO**COMUNICAZIONE****Comunicazione contanti superiori 10.000 euro**

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

**Riferimenti normativi**

- Art. 47, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- UIF, provvedimento 28 marzo 2019.

IVA**Fatturazione differita**

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di settembre e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolle di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

**Riferimenti normativi**

- Artt. 21 e 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- Art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.

IVA**Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00**

Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.

	<p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; • mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati: <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695; • Art. 7, comma 2, lettera aa), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • L. 16 dicembre 1991, n. 398; • D.M. 11 febbraio 1997; • Art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133; • Art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Art. 90, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Accise**Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel

corso del mese di settembre.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa:

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.



Riferimenti normativi

- Art. 3, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 20 luglio 2002;
- Art. 37, comma 49, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

DICHIARAZIONI

Modello Redditi ENC – Versamento



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:

- della quinta rata, con interesse pari allo 1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
- della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.

Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I codici tributo sono:

- 2003-Ires-saldo;
- 2001-Ires acconto-prima rata;
- 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812-Irap acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".

**Riferimenti normativi**

- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002;
- Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- Art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

DICHIARAZIONI**Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate****Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:

- della quinta rata, con interesse pari all'1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
- della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti obbligati - Persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 4001 – IRPEF-saldo;
- 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;
- 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;
- 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

**Riferimenti normativi**

- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002; • Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • Art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della quinta rata, con interesse pari all'1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003 – Ires – saldo; • 2001 – Ires acconto – prima rata; • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo; • 3812 – Irap acconto – prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.C.M. 13 giugno 2014; • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30, 31 e 37 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002; • Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • Art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

DICHIARAZIONI

Modello Redditi SP – Versamento rate

**Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:

- della quinta rata, con interesse pari all'1,17%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
- della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti obbligati - Le società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.

Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 4001-Irpef-saldo;
- 4033-Irpef-acconto-prima rata;
- 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812-Irap acconto-prima rata;
- 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;
- 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;
- 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
- 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;
- 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo,

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".

**Riferimenti normativi**

- D.P.C.M. 13 giugno 2014;
- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 20 giugno 2002;

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • Art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Versamento ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24; si fa presente che a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" sostituisce il codice tributo "1004".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di settembre da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 28 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto).</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di settembre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e</p>

	<p>similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1, 2 e 4 D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; • Art. 1 D.M. 6 dicembre 1996; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d'imposta.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 giugno 2010, n. 94288; • Art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di</p>

	<p>applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6, comma 9, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di settembre in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 53 D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Circolare Agenzia delle entrate 29 marzo 2018, n. 5/E.

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 21, comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 marzo 2010, n. 34755.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi lotterie e simili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di settembre derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>

	 Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su dividendi e utili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare luglio-agosto-settembre inerenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires; • dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d'investimento; • dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).</p> <p>Modalità - Il pagamento va eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1035-dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento; • 1035-dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires; • 1035-dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • 1036-dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 27 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 e 8 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale stock options</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock op-</p>

tions dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".

Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

- 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".



Riferimenti normativi

- Art. 33, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

IMPOSTE DIRETTE

Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di settembre ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".



Riferimenti normativi

- Art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di settembre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1, comma 43, L. 27 dicembre 2006, n. 296; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di agosto (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, comma 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p>

	<p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; • 1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 26, comma 3-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 12 D.Lgs. 21 novembre 1997, 461; • Art. 6 D.L. 23 maggio 1994, n. 307;

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, comma 3, D.Lgs. 2 ottobre 1981, n. 546; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a settembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, commi da 1 a 6, D.L. 24 aprile 2017, n. 50; • Agenzia delle entrate, Provvedimento, 12 luglio 2017, n. 132395; • Agenzia delle entrate, Risoluzione 5 luglio 2017, n. 88/E.
IVA	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6009 – Versamento Iva mensile-settembre”.</p>

	 Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 27 e 38 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 1 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
TASSE E IMPOSTE VARIE	Imposta sugli intrattenimenti  Attenzione <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di settembre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 – Imposta sugli intrattenimenti".</p>  Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; • Art. 6 D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Artt. 17, 18 e 19 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
TASSE E IMPOSTE VARIE	Tobin tax – Versamento  Attenzione <p>La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento</p>

con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.



Riferimenti normativi

- Art. 1, commi 491-500, L. n. 228/2012;
- D.M. 21 febbraio 2013;
- Prov. Agenzia entrate 1 marzo 2013;
- Art. 56, D.L. n. 69/2013;
- Prov. Agenzia entrate 18 luglio 2013;
- Risoluzione 4 ottobre 2013, n. 62/E;
- Art. 56, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 luglio 2022.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.



Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 30 giorni

**Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 ottobre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 settembre 2022.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

**Riferimenti normativi**

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

25 MARTEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat - Periodicità mensile

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a settembre (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri prece-

	<p>denti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange <i>oppure</i> all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331; • Art. 3 D.M. 22 febbraio 2010; • Agenzia Dogane, determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778, art. 3; • Agenzia Dogane, determinazione 7 maggio 2010, n. 63336, art. 1
IVA	<p>Elenchi Intrastat – Periodicità trimestrale</p> <p>Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al terzo trimestre (soggetti trimestrali).</p> <p>Da segnalare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. <p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange <i>oppure</i> all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427; • Art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010; • Agenzia delle Dogane, Determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778, art. 3;

	<ul style="list-style-type: none"> • Agenzia delle Dogane, Determinazione 7 maggio 2010, n. 63336, art. 1; • Agenzia delle Dogane, nota 9 ottobre 2017.
DICHIARAZIONI	<p>Modello 730 - Integrativo</p> <p>Attività - Presentazione al Centro di assistenza fiscale (CAF) del modello 730 "integrativo" da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell'imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e hanno presentato il modello 730.</p> <p>Modalità - Consegna diretta al Centro di assistenza fiscale (CAF).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 14, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164; • D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395; • D.M. 7 maggio 2007, n. 63.

28 VENERDÌ

**TASSE E
IMPOSTE
VARIE****Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Pagamento della terza rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

**Riferimenti normativi**

- Art. 110, comma 6, R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

31 LUNEDÌ

COMUNICAZIONE**Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 3° trimestre**

Attività - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell'anno in corso, me-

diante la presentazione di un'apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati - Hanno diritto al beneficio fiscale:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Modalità - L'istanza va presentata, alternativamente:

- in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB);
- in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l'Agenzia precisa che è possibile:

- utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane

oppure

- fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito delle Dogane nella sezione, per predisporre autonomamente i file da inviare.



Riferimenti normativi

- Art. 61, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27;
- D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277;
- Agenzia Dogane, Nota 22 dicembre 2014, n. 145055;
- Agenzia Dogane, Nota 22 dicembre 2014, n. 143594;
- Agenzia Dogane, Nota 24 marzo 2015, n. 37062;
- Agenzia Dogane, Nota 20 marzo 2015, n. 31373;
- Agenzia Dogane, Nota 17 dicembre 2015, n. 141033;
- Agenzia Dogane, Nota 22 giugno 2016, n. 73354;
- Agenzia Dogane, Nota 23 settembre 2016, n. 106437;
- Agenzia Dogane, Nota 26 settembre 2019, n. 137903/RU;
- Risoluzione 20 aprile 2015, n. 39/E.

COMUNICAZIONE

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunica-

	<p>zione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; • Art. 37, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • Provvedimento 19 gennaio 2007; • Provvedimento 12 novembre 2007; • Provvedimento 29 febbraio 2008; • Provvedimento 20 dicembre 2010.
COMUNICAZIONE	<p>Soggetti che effettuano operazioni in oro</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p>Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p>Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • L. 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni; • D.M. 17 ottobre 2002; • UIF, comunicazione 1° agosto 2014.
DICHIARAZIONI	<p>Modello 770/2022 - Presentazione</p> <p>Attività - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d'imposta inerente l'anno 2021.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.</p> <p>Modalità - Invio telematico del modello direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;

	<ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435; • Art. 37, comma 10, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • Art. 1, comma 217, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi ENC – Versamento</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della quinta rata, con interesse pari all'1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della quarta rata, con interesse pari allo 0,75%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, non titolari di partita Iva.</p> <p>Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-Ires-saldo; • 2001-Ires acconto-prima rata; • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812-Irap acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002; • Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • Art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della quinta rata, con interesse pari allo 1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della quarta rata, con interesse pari allo 0,75%, per chi ha effettuato il versamento

	<p>della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Soggetti obbligati - Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001-Irpef-saldo; • 4033-Irpef-acconto-prima rata; • 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto; • 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo; • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.C.M. 13 giugno 2014; • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 20 giugno 2002; • Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • Art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate</p> <p>Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della quinta rata, con interesse pari all'1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno; • della quarta rata, con interesse pari allo 0,75%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires, non titolari di partita IVA, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003 – Ires – saldo; • 2001 – Ires acconto – prima rata;

- 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;
- 3812 – Irap acconto – prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".



Riferimenti normativi

- D.P.C.M. 13 giugno 2014;
- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30, 31 e 37 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002;
- Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- Art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

DICHIARAZIONI

Modello Redditi SP – Versamento rate

Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:

- della quinta rata, con interesse pari all'1,32%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
- della quarta rata, con interesse pari allo 0,75%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti obbligati - Le società di persone ed equiparati, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.

Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 4001-Irpef-saldo;
- 4033-Irpef-acconto-prima rata;
- 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812-Irap acconto-prima rata;
- 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;
- 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;
- 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
- 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;
- 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovani-

	<p>le e lavoratori in mobilità – saldo</p> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.C.M. 13 giugno 2014; • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 20 giugno 2002; • Art. 37, commi 11 e 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • Art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.</p> <p>Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto; • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;

	<ul style="list-style-type: none"> • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 luglio 2011; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 marzo 2011.
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari di competenza del trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre).</p> <p>Soggetti obbligati - Aziende e istituti di credito.</p> <p>Modalità - La dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 10, Tariffa A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
<p>IVA</p>	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427; • Artt. 1 e 2 del D.M. 16 febbraio 1993, n. 945; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 aprile 2010;

	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. 5 e 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
COMUNICAZIONE	<p>Comunicazione dati vendite a distanza</p> <p>Attività - Invio dei dati delle vendite a distanza, relativa al terzo trimestre dell'anno, facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche o enti, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che, agendo nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.</p> <p>Modalità - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13, D.L. 30 aprile 2019, n. 34; • Agenzia delle entrate, Provvedimento 31 luglio 2019.
IVA	<p>Rimborsi infrannuali</p> <p>Attività - Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.</p> <p>Modalità - Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento direttamente o tramite intermediari abilitati.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Agenzia Entrate, Provvedimento 26 marzo 2020
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tasse automobilistiche</p> <p>Attività - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;

	<p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di settembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le delegazioni dell'Automobile Club Italia; • le agenzie di pratiche auto incaricate; • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena - Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente). <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17 della L. 27 dicembre 1997, n. 449; • D.M. 18 novembre 1998, n. 462; • Art. 1, commi 224-230 e commi 321-322, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di settembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 4-bis e 9 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216; • D.M. 15 luglio 2010; • Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IVA</p>	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1° settembre – 30 settembre per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</p>

b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;

d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;

- nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.



Riferimenti normativi

- Provvedimento 25 giugno 2021, n. 168315.

COMUNICAZIONE

Bonus ricerca e sviluppo – Richiesta accesso al riversamento

Attività - Termine entro il quale è possibile presentare la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 5, commi da 7 a 12).



Attenzione

La scadenza originaria era fissata al 30 settembre 2022 ed è stata posticipata al 31 ottobre 2022 (art. 38, D.L. 24 settembre 2022, n. 144).

Soggetti obbligati - Soggetti che, ai fini della determinazione del credito maturato per l'attività di ricerca e sviluppo, per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, hanno:

- realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;

- applicato il comma 1-bis dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 72, della legge n. 145/2013;

- commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in

violazione dei principi di pertinenza e congruità;

- commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Modalità - Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito occorre inviare, in modalità telematica, il modello approvato con provv. 1 giugno 2022.



Attenzione

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l'importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

L'importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione.



Riferimenti normativi

- Art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145;
- Art. 5, commi da 7 a 12, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146;
- Provvedimento 1 giugno 2022.